



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRINDISI
PALAZZO DI GIUSTIZIA

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI BRINDISI**

Modificato con delibera del 20.02.2024

ART. 1 IL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, ispirato ai principi normativi che regolano l'attività della Pubblica Amministrazione, disciplina l'attività del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi, nel suo status e nella sua funzione di ente ausiliario dello Stato, in osservanza dei principi costituzionali e delle disposizioni legislative di riferimento.

ART. 2 IL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Provincia di Brindisi (in seguito "Consiglio") esercita i compiti

e le attribuzioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti e nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e trasparenza.

In quanto ente pubblico non economico a carattere associativo, il Consiglio è dotato di poteri regolamentari integrativi, organizzativi ed esecutivi.

I componenti del Consiglio sono eletti tra gli iscritti all'Ordine, secondo le modalità fissate ex lege dalla L. n.247 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii..

Il Consiglio ha, tra i suoi compiti primari, quello di promuovere la più ampia partecipazione degli iscritti all'organizzazione ed alla vita dell'Ordine.

ART. 3 RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio si riunisce, di norma, tutti i martedì non festivi, dalle ore 14:00, fatte salve altre e diverse esigenze, presso la sede dell'Ordine circondariale posta all'interno del Palazzo di Giustizia, sita in Brindisi, alla via Lanzellotti n.3, oppure in videoconferenza secondo le modalità previste dal "Regolamento dell'adunanza del consiglio in modalità telematica e a distanza"

Il Consiglio è convocato, dal Presidente, anche mediante l'Ufficio di Segreteria, almeno una volta ogni 15 giorni. La convocazione ha luogo con invio, a mezzo email e/o PEC, ai Consiglieri, almeno quattro giorni prima della data stabilita per riunione, di un avviso contenente data, ora e ordine del giorno. Nei casi urgenti

può essere convocato in qualsiasi momento e senza alcuna formalità.

Ogni Consigliere può chiedere, entro due giorni dalla data stabilita per la riunione, che siano inseriti altri punti di discussione nell'ordine del giorno.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti; esso è comunque validamente costituito, anche in mancanza di preventiva convocazione, ove siano presenti tutti i Consiglieri.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese, fatti salvi i casi previsti dalla legge.

ART. 4 IL PRESIDENTE E L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il Presidente, eletto dal Consiglio nella prima adunanza con le modalità previste dall'art. 28, comma 9, della

L. n.247 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.:

- a) rappresenta l'Ordine;
- b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio e ne dirige l'attività;
- c) coordina l'attività delle Commissioni per mezzo dei Consiglieri Coordinatori;



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRINDISI PALAZZO DI GIUSTIZIA

d) svolge tutte le altre funzioni a lui affidate dalla legge e dal presente regolamento.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni il Vicepresidente.

Egli, nell'espletamento delle sue funzioni e dei suoi compiti, si serve dell'Ufficio di Presidenza costituito, oltretutto dal Presidente, anche dal Vicepresidente, dal Segretario e dal Tesoriere.

ART. 5 IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente, eletto dal Consiglio nella prima adunanza con le modalità previste dall'art. 28, comma 9, della L. n.247 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.:

a) svolge le funzioni vicarie del Presidente in caso di dimissioni o in ogni altro caso di assenza, impedimento

o impossibilità di quest'ultimo;

b) coadiuva ed assiste il Presidente nello svolgimento delle incombenze rimesse al medesimo.

c) svolge tutte le altre funzioni a lui affidate dalla legge e dal presente regolamento.

Nell'adunanza nel quale è stato eletto, ovvero in altra adunanza su proposta del Presidente, al Vicepresidente

possono essere assegnate deleghe della presidenza ovvero settori di coordinamento, secondo quanto previsto

al successivo art. 10 del presente regolamento. Nell'espletamento di tali assegnazioni il Vicepresidente si coordina e rapporta con il Presidente.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vicepresidente, esercita le funzioni connesse alla Presidenza dell'Ordine il Consigliere più anziano iscritto all'Albo.

ART. 6 IL SEGRETARIO

Il Consigliere Segretario, eletto dal Consiglio nella prima adunanza con le modalità previste dall'art. 28, comma 9, della L. n.247 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.:

a) collabora con il Presidente nell'attività generale di conduzione dell'Ordine;

b) coordina e istruisce i lavori dell'Ufficio di Segreteria di cui al successivo art. 7 del presente regolamento;

c) coordina l'attività del personale del Consiglio dell'Ordine e istruisce il lavoro della Segreteria;

d) mediante l'Ufficio di Segreteria istruisce le pratiche di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo

e cura la pubblicazione e revisione dell'Albo;

e) redige i verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio, di cui cura la tenuta ed il deposito presso gli uffici del Consiglio dell'Ordine;

f) svolge tutte le altre funzioni a lui affidate dalla legge e dal presente regolamento.

Il Consigliere Segretario distribuisce, previa consultazione con il Presidente, il lavoro tra le varie Commissioni di cui al successivo art. 10 del presente regolamento, in ragione dei compiti specifici.

ART. 7 UFFICIO DI SEGRETERIA

L'Ufficio di Segreteria è costituito, nella prima adunanza, subito dopo l'elezione del Consigliere Segretario.

L'Ufficio di Segreteria coadiuva il Consigliere Segretario nello svolgimento delle funzioni ad esso rimesse.

L'Ufficio di Segreteria è composto dal Consigliere Segretario, da uno dei dipendenti del personale di Segreteria dell'Ordine e da un Consigliere, entrambi nominati dal Consiglio su proposta del Segretario.

ART. 8 IL TESORIERE

Il Consigliere Tesoriere, eletto dal Consiglio nella prima adunanza con le modalità previste dall'art. 28, comma 9, della L. n.247 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.:

a) presiede a tutta l'attività finanziaria del Consiglio, curando le entrate e le uscite;

b) coordina l'Ufficio di Tesoreria di cui al successivo art. 9 del presente regolamento;

c) è destinatario delle richieste che tutti gli Uffici e le Commissioni possono avanzare, a seconda delle rispettive attribuzioni, in ordine alle necessità finanziarie ed alla politica della spesa del Consiglio;



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRINDISI
PALAZZO DI GIUSTIZIA

- d) redige ogni anno il progetto di bilancio e la relazione da sottoporre all'esame del Consiglio e all'approvazione dell'Assemblea, acquisendo le istanze, le richieste e i suggerimenti degli Uffici, delle Commissioni e dei singoli Consiglieri;
- e) cura i rapporti con il personale per quel che riguarda la parte economica e contributiva;
- f) collabora nella redazione del progetto definitivo di bilancio che, approvato dal Consiglio e corredato dalla relazione, viene depositato presso la Segreteria del Consiglio, a disposizione degli iscritti, nei cinque giorni precedenti la Assemblea annuale per l'approvazione;
- g) svolge tutte le altre funzioni a lui affidate dalla legge e dal presente regolamento.

ART. 9 UFFICIO DI TESORERIA

L'Ufficio di Tesoreria è costituito, nella prima adunanza, subito dopo l'elezione del Consigliere Tesoriere. L'Ufficio di Tesoreria coadiuva il Consigliere Tesoriere nello svolgimento delle funzioni ad esso rimesse. L'Ufficio di Tesoreria è composto dal Consigliere Tesoriere, da uno dei dipendenti del personale di Segreteria dell'Ordine e da un Consigliere, entrambi nominati dal Consiglio su proposta del Tesoriere.

ART. 10 - UFFICI, COMMISSIONI, DELEGHE

Fermi il carattere e la struttura collegiale del Consiglio ed i compiti attribuiti dalla Legge e dal presente regolamento ai singoli organi e Uffici di Segreteria e di Tesoreria, il Consiglio può istituire altri uffici e commissioni, anche permanenti, su specifiche materie di interesse e ne nomina i componenti.

Tali Uffici e Commissioni sono sempre espressione del Consiglio e possono avere compiti istruttori ed esecutivi (mai deliberativi, tranne la ipotesi in cui ne abbiano ricevuto delega esplicita, con oggetto determinato, e ove la Legge lo consenta).

Tenuto conto della loro specifica competenza, attitudine, disponibilità, possono far parte di singoli uffici e commissioni – a titolo gratuito e senza riconoscimento di alcun compenso - i Consiglieri, all'uopo nominati dal Consiglio validamente costituito, a maggioranza dei voti ed a scrutinio palese, secondo quanto disposto dall'art. 3 del presente regolamento. Ogni ufficio o commissione è costituito da tre membri e delibera a maggioranza dei due terzi.

Il lavoro degli uffici e commissioni è coordinato dal Consigliere più anziano di età che ne fa parte o da un Coordinatore specificatamente incaricato dall'ufficio o dalla commissione, in occasione della prima adunanza.

Il Coordinatore incaricato dall'ufficio o commissione ne coordina e presiede i lavori, relaziona al Consiglio in merito all'attività svolta dalla commissione.

Uffici e Commissioni devono riunirsi, previa convocazione a cura del Coordinatore, almeno una volta ogni trenta giorni.

Il Presidente può inoltre delegare per singoli atti, o per singole manifestazioni, un componente del Consiglio.

La delega per singoli atti o manifestazioni deve essere conferita per iscritto.

ART.11 COMMISSIONI PERMANENTI

Le commissioni permanentemente istituite sono:

- Commissione "Rapporti con gli Avvocati e praticanti iscritti all'Albo di Brindisi";
- Commissione "Patrocinio a spese dello Stato";
- Commissione "Difesa d'Ufficio";
- Commissione "Trasparenza e accesso agli atti del Consiglio";
- Commissione "Parcelle e liquidazione dei compensi";
- Commissione "Sportello del Cittadino";
- Commissione "Formazione professionale pratica forense".

La composizione e le modalità operative delle commissioni permanenti sono regolate dal precedente art. 10 del presente regolamento.



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRINDISI
PALAZZO DI GIUSTIZIA

ART.12 - DIRITTO ALL'ACCESSO

L'accesso ai documenti a disposizione del Consiglio o posti a fondamento di sue deliberazioni, nonché le stesse deliberazioni è consentito a tutti, secondo quanto disciplinato dalla L. n.241 del 7 agosto 1990. I verbali delle riunioni del Consiglio sono pubblicate mediante deposito dell'originale negli Uffici di Segreteria. Le copie dei verbali, inoltre, con esclusione delle parti relative a questioni sottratte al diritto di accesso o che, comunque, contengano dati sensibili ai sensi dell'art. 24, L. n. 241 del 7 agosto 1990, possono essere pubblicate sul sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi. Con riferimento ad atti e verbali relativi a procedimenti disciplinari - anche se nelle fasi preliminari -, alle procedure di assistenza, alle richieste di onorari ed ai procedimenti di conciliazione, l'accesso agli atti è consentito alle sole parti interessate. Delle istanze di accesso e, in generale, di tutto quanto riguardante l'esercizio del diritto all'accesso, si occupa l'apposita commissione permanente "Trasparenza e accesso agli atti del Consiglio", composta e regolata ai sensi del precedente art. 10 del presente regolamento.

ART. 13 SPORTELLO DEL CITTADINO

Secondo quanto previsto dalla L. n.247 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii. e dal Regolamento del CNF n. 2 del 19 aprile 2013, il Consiglio dell'Ordine deve rendere il servizio al pubblico per consentire la conoscenza delle prestazioni professionali degli avvocati e l'accesso alla giustizia, indicando specificatamente le modalità di utilizzo degli strumenti legali. In conformità con queste disposizioni, il Consiglio dell'Ordine istituisce la Commissione "Sportello del Cittadino", che opera sulle seguenti tematiche:

- orientamento legale;
- violenza di genere;
- vittime di reati informatici.

La Commissione permanente "Sportello del Cittadino" è composta e regolata ai sensi del precedente art. 10 del presente regolamento.

ART.14 MODIFICHE AL REGOLAMENTO ED ENTRATA IN VIGORE

Le modifiche del presente regolamento devono essere approvate con voto favorevole di almeno due terzi dei componenti il Consiglio. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno in cui è approvato dal Consiglio dell'Ordine.